

**Società.** Studio del Notariato sulla riforma del 2017 che ha sdoganato l'offerta pubblica delle partecipazioni

# Pmi-Srl a perimetro molto ampio

## Applicazione delle norme estesa a medie, piccole e microimprese

PAGINA A CURA DI  
Angelo Busani

Una rivoluzione normativa che avvicina tantissimo le Srl qualificabili come Pmi - e, quindi, anche quelle di dimensioni più piccole - alle Spa sotto una pluralità di profili: è quanto consegue alla riforma della disciplina sulla Srl introdotta con il dl 50/2017 (convertito in legge 96/2017) e con il dlgs 129/2017, che incide sulle norme del Codice civile.

Riforma che è oggetto di un approfondimento (lo Studio n. 101-2018/I) del Consiglio nazionale del notariato che puntualizza e spiega una normativa di non faci-

### LA CONTRADDIZIONE

Le compagini a responsabilità limitata di grandi dimensioni restano le uniche a non accedere al mercato

le applicazione. I punti di questo avvicinamento Srl-Spa sono in sintesi i seguenti:

- la possibilità di suddividere il capitale della Srl in "categorie" di quote caratterizzate dall'attribuzione di diritti diversi a ciascuna di esse;
- la possibilità di attribuire alle categorie di quote notevoli e svariate limitazioni del diritto di voto;
- la possibilità della Srl di compiere operazioni sulle proprie quote (in sostanza, di acquistarle) qualora ciò venga effettuato in attuazione di piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori;
- la possibilità di effettuare l'offerta di quote della Srl al pubblico, anche attraverso crowdfunding cioè portali organizzati per la raccolta di capitali mediante la rete internet.

### La ratio della riforma

La legislazione del 2017 è destinata ad assumere una valenza epocale, quasi paragonabile all'impatto che, nel 2003, ebbe la riforma del diritto societario. Con essa si intese infatti superare il sessantennale periodo di appiattimento della Srl sulla Spa, nel corso del quale la Srl era stata intuita come una specie di "sorella minore" della Spa.

La riforma del 2003 volle nettamente distinguere il carattere "personalistico" della Srl (e cioè la rilevanza della figura del socio nella vita sociale) dal carattere "capitalistico" della Spa, nel cui ambito i soci, se non convocati per eventi straordinari, partecipano alla vita della società solo una volta all'anno, quando si approvano il bilancio e la distribuzione di eventuali utili, nonché ogni tre anni, quando si rinnovano gli organi di amministrazione e controllo.

Con la manovra del 2017, la Srl qualificabile come Pmi può tornare, invece, a essere una "piccola Spa". Infatti l'articolo 57, comma 1, del dl 50/2017, non solo ha rimosso un secolare divieto di collocazione presso il pubblico delle quote delle Srl che abbiano i requisiti dimensionali delle Pmi (con la contraddizione, però, che le Srl di grandi dimensioni non possono mettere le loro quote di capitale sul mercato, mentre possono farlo le Pmi-Srl) ma anche prevede una serie di possibilità operative, in precedenza precluse a tutte le Srl, salvo che si trattasse di Srl start-up innovative.

### La nozione di Pmi-Srl

Dal punto di vista tecnico, la riforma del 2017 (articolo 57 del dl 50/2017) è stata attuata estendendo alle società a responsabilità limitata qualificabili come

### L'identikit

Occupati, fatturato o totale di bilancio (in euro)

	PMI*	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese
Occupati <sup>1</sup>		Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Fatturato <sup>2</sup> / Totale di bilancio <sup>3</sup>		Meno di 2 mln	Meno di 10 mln	Fatturato non superiore a 50 mln o tot. di bilancio non superiore a 43 mln

Note: (\*) La definizione di PMI si ricava dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, attuata in Italia con decreto Mise del 18 aprile 2005 e dal regolamento UE 2017/1129; (1) Per "occupati" si intendono i dipendenti a tempo indeterminato o determinato; (2) Per "fatturato" si intende la voce A.1 del conto economico; (3) Per "totale di bilancio" si intende il totale dell'attivo patrimoniale

### CON I FONDI DELL'EMITTENTE

## Quote proprie entro il limite di utili e riserve

La riforma del 2017 (articolo 26, comma 6, Dl 179/2012) esenta le Pmi-Srl dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'articolo 2474 del Codice civile) a condizione che l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione ad amministratori, dipendenti e collaboratori.

Poiché la facoltà di operare sulle proprie partecipazioni è consentita laddove ricorra lo scopo di incentivare l'acquisto da parte dei collaboratori dell'impresa, sembra doversi

escludere - secondo il Consiglio nazionale del notariato - l'applicabilità dell'articolo 2357 del Codice civile, che consente genericamente l'acquisto di partecipazioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tuttavia, in un'ottica volta a evitare fenomeni di annacquamento del capitale, congeniti in tali operazioni, si ritiene peraltro applicabile il comma 6 dell'articolo 2358, che, da un lato, limita il finanziamento concedibile dalla società emittente per l'acquisto di quote proprie a un importo non eccedente gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, d'altro lato, impone la costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare.

Pmi le norme che già erano state introdotte nel nostro ordinamento con riferimento alle società start-up innovative (articolo 26, dl 179/2012). Si tratta, quindi, di capire quando una Srl sia qualificabile come Pmi; e, anticipando qui le conclusioni di questo ragionamento, si giunge a scoprire che la massima parte delle Srl operanti nel nostro Paese sono qualificabili come Pmi e, pertanto, possono utilizzare la innovativa normativa in questione.

Infatti, per inquadrare il concetto di Pmi bisogna rifarsi alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE (attuata in Italia con decreto Mise del 18 aprile 2005) nonché al regolamento UE 2017/1129. Per le quali sono Pmi le Srl che soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri:

- 1 un numero (in media, nell'esercizio) di dipendenti inferiore a 250 (dato rilevabile al n. 15 della nota integrativa al bilancio d'esercizio);
- 2 un fatturato non superiore a 50 milioni (punto A1 del conto economico);
- 3 un attivo patrimoniale totale non superiore a 43 milioni di euro (è il numero finale complessivo dopo i ratei e i risconti).

Quelle appena descritte sono le cosiddette medie imprese; e, dato che "nel più sta il meno" (si veda la tabella), nel perimetro delle Pmi-Srl rientrano anche le cosiddette microimprese (quelle cioè che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato - oppure un totale di bilancio - inferiore a 2 milioni di euro); nonché le cosiddette piccole imprese (e cioè quelle che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato - oppure un totale di bilancio - inferiore a 10 milioni di euro).